



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Responsabile per la prevenzione della  
corruzione e della trasparenza

Responsabile della protezione dei dati

Siena, data della firma digitale

Classificazione: I/8

N. allegati: 1

Alla c.a.

Dirigenti,

Responsabili di Divisioni, Uffici, Servizi

Direttori dei Centri di Servizio

**Oggetto:** sezione Amministrazione trasparente - Consulenti e collaboratori: indicazioni operative per la pubblicazione di dati, informazioni e documenti in armonia con il d.lgs. 33/2013 e ss.mm., il Regolamento UE 2016/679 e il d.lgs. 196/2013 e ss.mm.

In materia di pubblicazione di dati personali intervengono almeno tre diversi ambiti normativi:

- trasparenza: d.lgs. 33/2013 e ss.mm.,
- protezione dati personali: Regolamento UE 2016/679, d.lgs. 196/2013 e ss.mm.,
- pubblicità legale e accesso agli atti: legge 241/1990 e art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69,

Gli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente hanno come finalità principale la trasparenza per favorire la realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio dei cittadini; tali obblighi hanno quindi una consistenza giuridica diversa della disciplina in materia di pubblicità legale. La base giuridica per la loro pubblicazione si ritrova principalmente nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e nella legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*.

Tuttavia, tutti gli obblighi di pubblicazione che riguardano dati personali devono coordinarsi con la disciplina sulla protezione dei dati personali, ossia con il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (noto come GDPR) e con il d.lgs. 196/2013 e ss.mm Codice in materia di protezione dei dati personali.

Si può quindi affermare che più si amplia il principio di trasparenza più è necessario fornire garanzie e controlli per tutelare i dati personali.

In generale, quando nella sezione Amministrazione trasparente si rendono disponibili on line documenti<sup>1</sup>, dati<sup>2</sup> e informazioni<sup>3</sup> riguardanti dati personali, occorre verificare:

<sup>1</sup> Documento: ogni rappresentazione del contenuto di atti anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa (art. 22, l. 241/90)

<sup>2</sup> Dato: elemento conoscitivo diretto di elementi della natura o personali, es: dati personali, dati identificativi, dati sensibili (ex art. 4, d.lgs. 196/2003), dati giudiziari, dato anonimo, dati relativi al traffico, dati relativi all’ubicazione [vedi avv. Michele Gerardo *“Anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione. Profili giuridici, economici ed informatici”* - Rassegna Avvocatura dello Stato n. 3/2016, pag. 222.



- che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo, oppure se sussistono specifici obblighi di pubblicazione ai sensi di norme ulteriori rispetto al d.lgs. n. 33/2013<sup>4</sup>;
- se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedono la pubblicazione di atti o documenti, il d.lgs. 33/2013<sup>5</sup> specifica che le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili<sup>6</sup> i dati personali non pertinenti<sup>7</sup> o non indispensabili<sup>8</sup> rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

È quindi considerato trattamento illecito di dati personali pubblicare informazioni non previste dagli obblighi di trasparenza<sup>9</sup>.

In ogni caso resta sempre il divieto di diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

## **Obblighi di pubblicazione riguardanti incarichi di Consulenza o Collaborazione**

### **Cosa deve essere pubblicato**

Nella sotto-sezione "Consulenti e collaboratori" devono essere pubblicati tutti gli incarichi di consulenza o collaborazione a soggetti esterni per i quali è previsto un compenso (es.: docenze nei master, professori a contratto, collaborazioni nei progetti, consulenze professionali, ecc). Rientrano tra gli incarichi soggetti a pubblicazione anche quelli conferiti a commissari esterni membri di commissioni concorsuali e quelli conferiti ai componenti del Collegio dei revisori dei conti<sup>10</sup>.

Nella predetta sotto-sezione non devono essere pubblicati gli incarichi riconducibili al "Contratto di appalto di servizi".

Per ogni incarico retribuito devono essere pubblicate le seguenti informazioni:

---

<sup>3</sup> Informazione: elemento conoscitivo ricavato dall'elaborazione di documenti e dati, es. l'ammontare dei compensi di un dirigente.

<sup>4</sup> Ciascuna amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012, la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti ulteriori rispetto al d.lgs. n. 33/2013. Ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale "accessibilità totale", i c.d. "dati ulteriori" pubblicati nella sezione amministrazione trasparente devono essere indicati all'interno del PTPCT.

<sup>5</sup> Vedi art. 7bis, c. 4, d.lgs. 33/2013.

<sup>6</sup> La non intelligibilità incide sulla correlazione diretta tra l'informazione e la sua capacità di identificare l'individuo, es.: uso di codici che non permettono di rilevare di chi stiamo parlando ma consentono alla P.A. di mantenere la correlazione.

<sup>7</sup> La pertinenza è legata al principio di funzionalità delle informazioni, risponde alla domanda: il dato personale che si sta pubblicando serve per il tipo di attività da svolgere? Se la risposta è negativa o incerta vuol dire che il criterio di pertinenza non è rispettato.

<sup>8</sup> La non indispensabilità riguarda il principio di necessità, risponde alla domanda: in mancanza dell'informazione la mia comunicazione ha senso o lo perde totalmente?

<sup>9</sup> Vedi sentenza Terza Sezione TAR Lombardia, del 3 marzo 2015 n. 615, in cui il giudice amministrativo ha ritenuto che la pubblicazione di dati personali al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge, lede un diritto soggettivo in quanto costituisce un illecito trattamento dei dati personali.

<sup>10</sup> Vedi delibera ANAC 1310/2016, paragrafo 5.1 "Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza", pag 12.



- gli estremi degli atti di conferimento,
- l'indicazione dei soggetti percettori,
- la ragione dell'incarico,
- il curriculum vitae,
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali,
- i compensi erogati (al lordo di oneri sociali e fiscali),
- l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale<sup>11</sup>.

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi<sup>12</sup>.

In caso di omessa pubblicazione il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente/funziario che ha disposto il pagamento<sup>13</sup>; a tale proposito si ricorda come alcune sentenze della Corte dei Conti hanno condannato per danno erariale pubblici funzionari che hanno proceduto al pagamento in mancanza di pubblicazione sul portale dell'Ente dei dati relativi all'incarico esterno<sup>14</sup>.

### Tempi e modalità di pubblicazione

I dati sopra indicati devono essere pubblicati entro tre mesi dal conferimento dell'incarico di consulenza o collaborazione e devono restare pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico<sup>15</sup>.

La pubblicazione deve avvenire in formato di tipo aperto<sup>16</sup> secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo<sup>17</sup> ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs.33/2013, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

<sup>11</sup> Obbligo sancito da art. 1, c. 42, legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

<sup>12</sup> Vedi art. 15, c. 2, d.lgs. 33/2013.

<sup>13</sup> Vedi art. 15, c. 3, d.lgs. 33/2013.

<sup>14</sup> Vedi: Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Puglia - sentenza n. 132/2016, che ha chiarito come l'art. 1, c. 127 della L. n. 662/1996, ora confluite nell'articolo 15 del d.lgs. n. 33/2013, impone alle «*pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o affidano incarichi di consulenza, per i quali è previsto un compenso (di) pubblicare sul proprio sito, la pubblicazione di provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato*». In caso di omessa pubblicazione «*la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto*»; Corte dei Conti – Sez. Giurisdizionale Molise, Sentenza n. 48/2013, nella quale il giudice ha disposto che «*Il pubblico funzionario che liquida un compenso a un consulente esterno, pur a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'amministrazione della pubblicazione sul proprio sito web del corrispondente provvedimento di conferimento, è tenuto a pagare, a titolo di responsabilità erariale, una sanzione pari al compenso pattuito*».

<sup>15</sup> Vedi art. 15, c. 4, d.lgs. 33/2013.

<sup>16</sup> Formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del d.lgs. 82/2005 - Codice dell'amministrazione digitale

<sup>17</sup> Vedi art. 7 e 7bis, d.lgs. 33/2013.



## Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali di consulenti e collaboratori ai fini della pubblicazione è basato sulle seguenti condizioni di liceità (o base giuridica del trattamento) definite nell'art. 6 del GDPR:

- necessità di dare esecuzione a un contratto di cui l'interessato (nella specie: il consulente o il collaboratore) è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali<sup>18</sup>;
- adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento (ossia l'Università) è soggetto<sup>19</sup>;
- assolvimento di compiti d'interesse pubblico (es.: la trasparenza amministrativa) o connessi all'esercizio di pubblici poteri<sup>20</sup>.

È opportuno che le persone fisiche siano informate delle finalità specifiche del trattamento dei dati e che siano sensibilizzate ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei propri dati personali, nonché alle modalità di esercizio dei loro diritti relativi al trattamento<sup>21</sup>.

L'informativa è pubblicata nella sezione Privacy<sup>22</sup> del portale di Ateneo.

Tutti i dipendenti dell'Università che, nello svolgimento del proprio lavoro, vengono a conoscenza di dati personali devono trattarli nel rispetto dei principi sanciti da GDPR. Tra essi si portano in evidenza: Il principio di liceità, correttezza e trasparenza<sup>23</sup>; il principio di limitazione della finalità<sup>24</sup>; il principio di minimizzazione dei dati<sup>25</sup>; il principio di esattezza<sup>26</sup>.

## Pubblicazione dei curricula

Le esigenze di trasparenza amministrativa devono essere modulate con il diritto alla riservatezza del titolare dell'incarico. Il Garante della privacy, relativamente agli obblighi di pubblicazione dei curricula professionali<sup>27</sup>, ha disposto che la loro pubblicazione debba avvenire nei limiti dei dati pertinenti alle finalità di trasparenza perseguite.

È quindi necessario porre la massima attenzione alla selezione dei dati personali da pubblicare, limitandosi esclusivamente a quelli pertinenti all'attribuzione dell'incarico:

- gli unici dati anagrafici da pubblicare sono il nome ed il cognome;

---

<sup>18</sup> Vedi art. 1, let. b), GDPR.

<sup>19</sup> Vedi art. 1, let. c), GDPR.

<sup>20</sup> Vedi art. 1, let. e), GDPR.

<sup>21</sup> Vedi art. 12, GDPR.

<sup>22</sup> <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>

<sup>23</sup> I dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato.

<sup>24</sup> I dati personali devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità.

<sup>25</sup> I dati personali devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

<sup>26</sup> I dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

<sup>27</sup> Vedi Linee guida in materia di trattamento di dati personali 12/06/2014, paragrafo 9.a Obblighi di pubblicazione dei curricula professionali.



- sono dati/informazioni pertinenti: le informazioni riguardanti i titoli di studio e professionali e le precedenti esperienze lavorative;
- sono dati eccedenti e, quindi, non possono essere pubblicati tutti quelli non strettamente connessi all'attribuzione dell'incarico, per esempio: i recapiti degli interessati (utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica), il codice fiscale, lo status personale (coniugato, nubile, ecc.).

Si invita, quindi, a verificare che i curricula da pubblicare per ottemperare agli obblighi di trasparenza non contengano dati eccedenti.

Si fornisce uno schema di curriculum da far compilare al Consulente o Collaboratore se il curriculum da lui fornito contiene dati che non possono essere pubblicati.

### **Albo on line – Pubblicità legale**

Si ritiene utile un breve richiamo alla pubblicazione su "Albo on line – Pubblicità legale"<sup>28</sup> di atti contenenti dati personali al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità legale.

La pubblicazione di un atto contenente dati personali sull'Albo on line richiede preliminarmente un'attenta verifica dell'esistenza di una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che prescriva la pubblicazione di quell'atto sull'albo on line<sup>29</sup>; inoltre è opportuno tenere sempre presente che anche alle pubblicazioni per fini di pubblicità legale si applicano i Principi generali<sup>30</sup> sanciti dal GDPR.

Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione dei documenti nell'albo on line, questi non possono più essere esposti. In caso contrario si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi. Ciò, salvo che gli stessi atti non debbano essere pubblicati in ottemperanza agli obblighi in materia di trasparenza.

*Nell'ipotesi in cui, invece, la normativa di riferimento non indichi la durata temporale dell'affissione all'albo, l'amministrazione deve comunque individuare un congruo periodo di tempo – non superiore al periodo ritenuto, caso per caso, necessario al raggiungimento dello scopo per il quale l'atto è stato adottato e i dati stessi sono stati resi pubblici – entro il quale i dati personali devono rimanere disponibili<sup>31</sup>.*

Si ricorda che per le pubblicazioni sull'albo pretorio on line non si applica l'arco temporale dei cinque anni previsto per la pubblicità di dati e informazioni sui siti web istituzionali per finalità di trasparenza, di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013. Pertanto, una volta trascorso il periodo di pubblicazione previsto dalle singole discipline di riferimento oppure, in mancanza, decorso il periodo di tempo individuato dall'Amministrazione, essi devono essere rimossi. Se il Responsabile del procedimento ritiene utile continuare a mantenere nella pagina web, diverse dall'albo on line, gli atti e i documenti pubblicati, ad

<sup>28</sup> Vedi art. 32, Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

<sup>29</sup> Vedi art. 2 ter, d.lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

<sup>30</sup> Vedi Regolamento UE 2016/679, art. 5 *Principi applicabili al trattamento dei dati personali*.

<sup>31</sup> Vedi Garante della privacy deliberazione 243/2014, allegato "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" – Parte seconda "Pubblicità per altre finalità della P.A."



UNIVERSITÀ  
DI SIENA  
1240

Responsabile per la prevenzione della  
corruzione e della trasparenza

Responsabile della protezione dei dati

esempio nelle sezioni dedicate agli archivi degli atti e/o della normativa dell'ente, occorre adottare gli opportuni accorgimenti per la tutela dei dati personali. In tali casi, quindi, è necessario provvedere a oscurare nella documentazione pubblicata i dati e le informazioni idonei a identificare, anche in maniera indiretta, i soggetti interessati.

dott. Emanuele Fidora

Responsabile per la prevenzione  
della corruzione e della trasparenza

Firmato digitalmente da

**EMANUELE FIDORA**

C = IT

Data e ora della firma: 01/10/2018 10:42:17

prof. Gianluca Navone

Responsabile della protezione dei dati

Allegato: schema di curriculum per la pubblicazione